PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2007/0112(CNS)

5.3.2008

EMENDAMENTI
7 - 10

Progetto di relazione
Martine Roure
(PE402.567v01-00)

sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/109/CE per estenderne il campo di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale

Proposta di direttiva – atto modificativo
(COM(2007)0298 – C6-0196/2007 – 2007/0112(CNS))

Emendamento 7
Simon Busuttil

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Tenuto conto del diritto dei beneficiari di protezione internazionale di soggiornare in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione internazionale, è opportuno garantire che questi Stati membri siano informati della situazione anteriore in materia di protezione delle persone interessate e possano così adempiere agli obblighi inerenti al rispetto del principio di non respingimento. A tal fine occorre che nel permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato ai beneficiari di protezione internazionale sia indicato che il suo titolare ha ottenuto la protezione internazionale in uno Stato membro. Se la protezione internazionale non è stata revocata, tale indicazione deve figurare nel permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato dal secondo Stato membro.	(5) Tenuto conto del diritto dei beneficiari di protezione internazionale di soggiornare in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione internazionale, è opportuno garantire che questi Stati membri siano informati della situazione anteriore in materia di protezione delle persone interessate e possano così adempiere agli obblighi inerenti al rispetto del principio di non respingimento. A tal fine occorre che nel permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato ai beneficiari di protezione internazionale sia indicato che il suo titolare ha ottenuto la protezione internazionale in uno Stato membro. Se la protezione internazionale non è stata revocata, tale indicazione deve figurare nel permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato dal secondo Stato membro. ***Tuttavia, il secondo Stato membro può non utilizzare questa indicazione, direttamente o indirettamente, quale pretesto per rifiutarsi di rilasciare un permesso di soggiorno di lungo periodo sul suo territorio.***

Or. en

Emendamento 8
Simon Busuttil

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) Ai sensi della presente direttiva, il rilascio di un permesso di soggiorno di lungo periodo non dovrebbe comportare il ritiro o la revoca dei diritti spettanti ai rifugiati, ai beneficiari di protezione sussidiaria e ai loro familiari ai sensi della direttiva 2004/83/CE;

Or. en

Emendamento 9
Simon Busuttil

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 2003/109/CE
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. All'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
	"Tali requisiti non si applicano ai beneficiari di protezione internazionale che non hanno accesso al lavoro.".

Or. en

Emendamento 10
Jeanine Hennis-Plasschaert

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 2003/109/CE
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. All'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
	"Tali requisiti non si applicano ai beneficiari di protezione internazionale che non hanno accesso al lavoro.".

Or. en